

materia di intermediazione finanziaria), al fine di reperire potenziali investitori interessati ad insediarsi in area Ideal Standard in via di dismissione, sita nella zona industriale (Area Sviluppo Industriale) del Comune Salerno;

- della intermediazione di società (SOFIT S.r.l. con sede in Milano) operanti in violazione delle norme in materia di occupazione e mercato del lavoro (L.1360/1969; L.196/1997; D.Lvo. 276/2003), al fine di reperire soggetti economici interessati ad insediarsi nell'area Ideal Standard in via di dismissione e a riassumere il personale in via di licenziamento, con l'impegno a fornire capitale e beni strumentali;
- della fittizia interposizione di un operatore economico, il consorzio CECAM S.r.l., in grado di offrire, in ragione della compagine costitutiva e della consistenza di capitale sociale, apparenti garanzie di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria per la realizzazione del progetto di un parco acquatico a tema in zona litoranea orientale e del connesso insediamento in area industriale per il compimento di attività industriali funzionali al parco stesso e necessarie alla riallocazione del personale della Ideal Standard S.r.l. - unità produttiva di Salerno, in via di dismissione;
- di un gruppo di società di comodo appositamente create per simulare l'avvio di programmi di reinustrializzazione del sito della Ideal Standard S.r.l. – unità di Salerno chiusa al 31.12.1998, attuati mediante insediamento su di esso di attività industriali funzionali alla realizzazione di un parco marino nelle quali reimpiegare il personale dismesso, ma, in realtà, strumentali all'indebito conseguimento del trattamento di integrazione salariale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e delle indennità di mobilità ai sensi della legge 223/1991, nonché alla acquisizione di aree destinate ad insediamenti edilizi, commerciali, industriali, a prezzi inferiori all'effettivo valore, per la successiva riallocazione sul mercato immobiliare: società (Seapark S.p.a., Seafarm S.r.l.) controllate da Benetti Gianni, Ciliberti Barbara e Ciliberti Gianni e, per essi, dalla Consult Fin S.r.l.; nonché, a partire dal 15.07.2002, da Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo e Thiefenthaler Angelo (Seapark S.p.a., S. Marco Immobiliare S.r.l., I.T. & S. S.p.a.); nonché collegate tra loro in ragione della comunanza di organi costitutivi e gestori e della sostanziale coincidenza di strutture aziendali⁽¹⁾;

(1) Risulta infatti:

- **Benetti Gianni** amministratore unico della SEAPARK S.p.a. dal 29.10.1998 al 15.07.1999, membro del consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.1999 al 22.09.2001, presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 22.09.2001 al 16.10.2001, vicepresidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 30.10.2001, consigliere e vicepresidente della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.2002 al 13.02.2004, nonché membro e presidente del consiglio di amministrazione della SEAFARM S.c.r.l. sino al 21.11.2001, amministratore unico della B.M.P. S.r.l. dal 31.12.1999; **Ciliberti Barbara** amministratrice unica della B.M.P. S.r.l. al 16.03.1999; **Ciliberti Gianni** gestore di fatto della stessa; **Monti Dina** procuratrice e rappresentante della SEAPARK S.p.a. e SEAFARM S.c.r.l.; **Vezzoli Maurizio**, membro del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a., presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 16.07.2002, amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 26.03.2002, nonché socio della Marciana Costruzioni S.r.l. (socia della Seapark S.p.a.), socio della Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., socio della San Marco Immobiliare S.r.l.; **Thiefenthaler Angelo**, socio e amministratore della Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., membro del consiglio di amministrazione della S. Marco Immobiliare, socio e legale rappresentante della I.T. & S., membro del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 10.11.2003; **Brusinelli Osvaldo**, socio e presidente del consiglio di amministrazione della S. Marco Immobiliare dal 14.10.2002, amministratore delegato dal 26.10.2002 al 25.10.2003 e amministratore unico dal 10.04.2003 della I.T. & S. S.p.a., socio della Ecofire s.r.l., socio della Aqua Focus; **Petrali Giovanni** socio e Amministratore Unico, fino al 16.09.2003, della San Marco Immobiliare S.r.l., socio e Amministratore Unico della Marciana Costruzioni S.r.l. (socia della Seapark S.p.a.) e membro del Collegio Sindacale della I.T. & S. S.p.a., socio



XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- della fittizia interposizione di un operatore economico, la MEMAF S.p.a., in grado di offrire, in ragione della compagine costitutiva, dell'oggetto sociale, della consistenza di capitale sociale, apparenti garanzie di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria per l'avvio di un programma di reinustrializzazione del sito industriale ex Ideal Standard S.r.l. in sostituzione della Seapark, ma in realtà controllato e gestito da un gruppo di società operante nel settore edilizio ed immobiliare e occultamente collegato alla Seapark S.p.a. e, per essa, al gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler;
- di risorse strutturali ed umane (SOLEIL S.r.l. con sede in Roma; Italiani Giulio Cesare; Santopietro Giovanni Paolo) per il compimento di attività di collaborazione e mediazione presso pubbliche amministrazioni locali e privati, necessarie al fine di assicurare la concreta fattibilità dei progetti di investimento sia in area ASI sia in zona litoranea orientale;
- di mezzi finanziari comuni necessari all'esercizio delle attività imprenditoriali e di circuiti bancari comuni;
- di illeciti canali di finanziamento estranei alla compagine societaria di provenienza nazionale ed estera, per l'approvvigionamento, anche tramite intermediazione di terzi (Mellone Luigi, Mellone Raimondo, SECONDA EVOLUZIONE S.r.l. con sede in Roma, Santini Ferruccio), delle risorse finanziarie da impiegare nella realizzazione del progetto del parco acquatico e nell'acquisto delle aree ad esso destinate, in vista dell'attuazione del programma criminoso;
- di società di intermediazione mobiliare operanti in territorio estero (CARIFIN S.A.) o nazionale (RESCUE S.r.l. con sede in Milano, RA.VI. S.r.l. con sede in Milano e società collegate) per il compimento di fittizie operazioni negoziali di cessione mobiliare e/o immobiliare o di natura finanziaria, volte a dissimulare trasferimenti di denaro destinati alla costituzione di illecite provviste finanziarie per l'attuazione del programma criminoso;

ed amministratore unico della Ecofire S.r.l., amministratore e legale rappresentante della Aqua Focus; **Papazzoni Ettore e Papazzoni Cecilia** rispettivamente Presidente e sindaco effettivo del collegio sindacale della CECAM S.c.r.l. e SEAPARK S.p.a.; **Bilotto Amedeo** membro del consiglio di amministrazione della Seapark S.p.a. dal 15.07.2002 al 10.11.2003 e della Seafarm s.c.r.l. (dal 3.08.2002 in sostituzione della Ciliberti Barbara); **Ferrari Diego, Petrali Giovanni, Valvassori Paolo, Rivetti Diego** soci della Fievra Fiduciaria S.r.l. e membri del collegio sindacale della I.T & S..

Quanto a strutture operative risulta:

- una unità operativa della Seapark S.p.a. presso il medesimo indirizzo della San Marco Immobiliare S.r.l., Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., della Marciana Costruzioni (socia della Seapark), della Ecofire S.r.l., tutte ubicate in via San Martino n.13 di Verolanuova (Brescia); le sedi della I.T. & S. e della socia Fievra Fiduciaria S.r.l. ubicate presso l'indirizzo di Brescia via G. Rosa n. 34; le sedi della Fiduciaria San Babila S.p.a. (socia della I.T. & S. S.p.a.) e della Revere 2002 S.r.l. (socia della San Marco Immobiliare s.r.l.) ubicate presso l'indirizzo di Milano Piazza Duomo n.20; la sede della I.T.& S. trasferita in Salerno alla via Fuorni n.9 presso la medesima sede legale della Seafarm S.c.r.l.;

Con riguardo all'oggetto sociale risulta:

- operanti nel medesimo settore edile ed immobiliare le società: CECAM, SEAPARK, SEAFARM, MARCIANA COSTRUZIONI, TOMMASEA IMMOBILIARE DI TIEFENTHALER A. E C., S. MARCO IMMOBILIARE, ECOFIRE, I.T. & S.;
- operanti nel medesimo settore creditizio e finanziario le società controllanti: CONSULT FIN, B.M.P., CARIFIN, FEVRA FIDUCIARIA, FIDUCIARIA SAN BABILA, REVERE 2002.

Risulta, infine, la titolarità e la partecipazione di Benetti, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Monti Dina, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Tiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni in ulteriori e diverse imprese individuali e/o società operanti nel settore edile ed immobiliare, creditizio e mobiliare.

- dell'appoggio politico e dell'azione di intervento amministrativo di organi e dirigenze del Comune e del Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Salerno – segnatamente di DE LUCA VINCENZO, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno dal 23.11.1993 all'aprile 2001 e Membro della Camera dei Deputati dal 21.05.2001, anche per il tramite di DE BIASE MARIO nella qualità di Capo della Segreteria particolare del Sindaco; DE BIASE MARIO, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno dal 13.05.2001; MAROTTA FELICE, nella duplice veste di Vice Segretario Generale del Comune e Presidente del Consorzio ASI di Salerno; MUCIO MARIANO, Assessore alle Attività Produttive dal 16.11.1997 al 13.05.2001; MARI FRANCESCO, Assessore al Lavoro dal 13.05.2001; DE ROBERTO BIANCA, Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno e a partire dal 20.11.2002 Responsabile dell'Ufficio di Piano; DI LORENZO ALBERTO, Capo del Gabinetto Tecnico del Sindaco De Luca e Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive; DI FILIPPO ERCOLE, Responsabile dell'Ufficio di Piano sino al 20.11.2002 – allo scopo di ottenere l'approvazione del progetto di insediamento di un parco acquatico a tema sulla litoranea orientale della città di Salerno ed il rilascio dei relativi titoli autorizzatori, attraverso la preventiva conformazione al esso del piano progetto denominato A.A.P.U. 6 bis – “Ampliamento della litoranea orientale” del nuovo Piano Regolatore Generale (della cui redazione in data 7 giugno 1999 era stato incaricato Oriol Bohigas, redattore del nuovo P.R.G.) e l'adozione, con procedure di urgenza e semplificate, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 L.1150/1942, della legge regionale n.14/1982, 23, 24, 25 D.Lvo n. 112/1998 e 4e 5 D.P.R. 447/1998 sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, di una variante al Piano Regolatore Generale vigente interessante aree di proprietà pubblica e privata ricomprese nel progetto e indicate dalla stessa amministrazione per la realizzazione del parco; nonché allo scopo di ottenere l'insediamento in area industriale ASI del gruppo BENETTI/CILIBERTI/TIEFENTHALER, ricorrendo alla stipula di fittizi contratti di compravendita tra privati del complesso immobiliare Ideal Standard e alla formazione presso le sedi istituzionali di accordi o protocolli d'intesa tra le parti sociali volti a garantire il reimpiego delle maestranze dismesse dalla Ideal Standard ed ottenere il riconoscimento delle indennità di mobilità e i trattamenti di integrazione salariale;
- di meccanismi fraudolenti e corrutti dei pubblici poteri, ai fini della indebita concessione ed erogazione del trattamento di integrazione salariale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e delle indennità di mobilità ai sensi della legge 223/1991; nonché ai fini dell'adozione delle procedure semplificate ed in via d'urgenza di modifica degli strumenti urbanistici vigenti;

si associano tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di corruzione, truffe aggravate in danno di enti pubblici, falsi materiali ed ideologici, lottizzazione abusiva, false comunicazioni sociali, riciclaggio ed altro, meglio descritti nei capi B, C, D, E – N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, W, Y della imputazione provvisoria,

Con il concorso esterno di:

FOSSATI PIER ENRICO, consistito nel procedere, per conto del gruppo dirigenziale della Ideal Standard, alla individuazione di soggetti economici disponibili ad insediarsi in area industriale ex Ideal Standard mediante fittizia attivazione di programmi di riconversione industriale ai sensi della legge n.223/1991; nonché alla stipula di accordi sulle modalità di cessione dell'area e dello stabilimento e ricollocazione dei dipendenti, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione;



ROVELLO GIOVANNA, consistito nel procedere all'espletamento delle istruttorie in vista dell'indebito riconoscimento ed erogazione dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione;

ROCCHINO GIOVANNI, BERRITTO GIOVANNI, consistito nel promuovere e sostenere, a livello sindacale, tutte le iniziative imprenditoriali di insediamento sull'area industriale ex Ideal Standard, partecipando alla stipula di accordi e protocolli di intesa tra le parti sociali a livello istituzionale locale e nazionale volte, attraverso l'attivazione di fittizi programmi di riconversione industriale dell'area, all'indebito conseguimento di trattamenti di mobilità ed integrazione salariale in favore dei lavoratori dismessi il 31.12.1998, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione;

DE LUCA VINCENZO, DE BIASE MARIO, MAROTTA FELICE, MUCIO MARIANO, MARI FRANCESCO, DE ROBERTO BIANCA, DI LORENZO ALBERTO, DI FILIPPO ERCOLE, consistito nel sostenere e favorire la chiusura dell'unità produttiva di Salerno decretata dal gruppo dirigenziale della Ideal Standard mediante attivazione di un fittizio programma di riconversione industriale ai sensi della legge 223/1991 e conseguente indebito riconoscimento dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale in favore dei lavoratori dismessi; nell'attuare interventi normativi di modificazione della destinazione urbanistica delle aree ubicate in zona litoranea orientale di Salerno volte a favorire la realizzazione di iniziative imprenditoriali promosse dal gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler; nel favorire il medesimo gruppo nell'insediamento in area industriale ex Ideal Standard per la realizzazione di attività industriali connesse e nel conseguimento di indebite erogazioni ai sensi della legge 223/1991, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione;

GRIECO VINCENZO, FORTUNATO PIETRO, consistito nell'aver posto in essere attività negoziali finalizzate alla cessione dei suoli privati ubicati sulla litoranea orientale di Salerno necessari per la realizzazione del parco marino progettato dalla Seapark, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione,

FELICORI STEFANO, MASSA CLAUDIO, BOLICI AURORA, CALTAGIRONE ROBERTO, SEBASTIANO ANTONIO (ed altri soggetti in corso di identificazione) consistito nell'avere, in tempi diversi, erogato ovvero intermediato per la erogazione di illecite provviste di denaro in favore del gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler volte ad assicurare l'attuazione della causa delittuosa, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione,

In Salerno, Milano, Modena, Roma a partire dal maggio 1998 ad oggi; condotta allo stato perdurante.



CAPO B)

**ROVELLO GIOVANNA,
FERRARI RENATO TULLIO,
LORETI ALBERTO,
CASTALDO PIETRO,
DI DONNA EUGENIO**

del reato previsto e puniti dagli artt. 110 c.p., 81 comma 2 c.p., 61 n.2 c.p., 319-321, 319 bis, c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopradescritte, **ROVELLO GIOVANNA** nella qualità di Funzionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, e, pertanto, quale pubblico ufficiale, al fine di compiere o per aver compiuto una pluralità di atti contrari ai doveri di imparzialità, segretezza, fedeltà propri dell'ufficio e consistiti, in particolare, nella stipula dell'accordo del 10.12.1998 con il quale, in cambio della cessione dell'opificio industriale ed aree annesse alla CECAM S.r.l. con sede in Modena, la Ideal Standard S.r.l. otteneva la riassunzione di 200 dipendenti della unità di Salerno presso la CECAM S.r.l. per la realizzazione del parco tematico "Seapark" nell'area salernitana, nonché nella formazione degli atti propedeutici alla ammissione ed erogazione alla Ideal Standard S.r.l. del trattamento straordinario di integrazione salariale C.I.G.S. in favore dei dipendenti dimessi e segnatamente del:

- Decreto del Ministero del Lavoro del 2.05.2000 (integrativo e modificativo dei criteri di valutazione dei programmi delle aziende richiedenti l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendali, con la previsione, nei casi di cessazione dell'attività produttiva, della possibilità per le imprese di accedere ai benefici CIGS condizione che intervenga, nei dodici mesi successivi al ricorso alle procedure di mobilità e di cassa integrazione, una ricollocazione dei lavoratori presso altra azienda),
- Decreto del Ministero del Lavoro n.28602 del 21.07.2000 di approvazione del programma per crisi aziendale della Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno in relazione alla ricollocazione presso altra azienda di n. 175 unità per il periodo 1.01.1999 - 31.12.1999);
- Decreto del Direttore Generale presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.07.2000 autorizzativo della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno.

riceveva per sé o per altri denaro e altre utilità (tra cui arredi da bagno per sé e i propri familiari) ovvero ne accettava la promessa da **FERRARI TULLIO RENATO**, nella qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione della Ideal Standard S.r.l., **LORETI ALBERTO** nella qualità di Amministratore Delegato della Ideal Standard S.r.l., **CASTALDO PIETRO** nella qualità di Capo del Personale dello stabilimento della Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, **DI DONNA EUGENIO**, nella qualità di Direttore dello stabilimento della Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, realizzando in tal modo un sistematico indebito asservimento della pubblica funzione al soddisfacimento degli interessi privati della società Ideal Standard S.r.l.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p., per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo di imputazione che segue.

In Roma in epoca imprecisata; fatti accertati in Salerno al 16.01.2004

CAPO C)

**BENETTI GIANNI
CILBERTI BARBARA
CILIBERTI GIANNI
CHIRICO FRANCO
FLORIO ADOLFO
MONTI DINA
VEZZOLI MAURIZIO
BRUSINELLI OSVALDO
THIEFENTHALER ANGELO
FERRARI RENATO TULLIO
LORETTI ALBERTO
CASTALDO PIETRO
DI DONNA EUGENIO
ROVELLO GIOVANNA
FOSSATI PIER ENRICO
BERRITTO GIOVANNI
ROCCHINO GIOVANNI**

del delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 640 comma 2 n.1 c.p., perché, nelle qualità sopraindicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, nelle rispettive qualità sopraindicate, con artifici e raggiri, consistiti nel prospettare, anche mediante la stipula di formali accordi e protocolli d'intesa tra le parti sociali presso le competenti sedi istituzionali, che si sarebbe proceduto, in vista del conseguimento del trattamento CIGS all'autorità ministeriale competente, alla concreta ricollocazione dei lavoratori ex Ideal Standard – unità di Salerno, dismessa in data 31.12.1998, in attività industriali funzionali alla realizzazione di un parco acquatico a tema da realizzarsi in zona litoranea orientale del Comune di Salerno, compiendo, al contrario, una ricollocazione, solo fittizia e formale, alle dipendenze della società consortile Seafarm, all'uopo costituita, di un ridotto numero di lavoratori dell'ex Ideal Standard, inducevano in tal modo in errore la competente autorità pubblica circa la reale natura di tale ricollocazione, di fatto solo fittizia e simulata, ottenendo in tal modo la corresponsione del trattamento di mobilità e di integrazione salariale ai sensi della legge 223/1991. Segnatamente, la Ideal Standard otteneva la corresponsione del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria pari a lire 2.618.150.000 per un totale complessivo di 405.960 ore, il cui pagamento veniva autorizzato dall'INPS di Salerno.

In Salerno 27.10.2000



CAPO D)

**BENETTI GIANNI,
MONTI DINA,
VEZZOLI MAURIZIO,
SANTOPIETRO GIOVANNI,
AVINO VITO,
PARENTE GIUSEPPE**

del reato di cui agli artt. 110 c.p., 18 e 20 lett. c) L. 47/1985, 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopraindicate, nonché in particolare Benetti Gianni nella qualità di amministratore, Monti Dina, Vezzoli Maurizio in tempi diversi nelle qualità di procuratori e legali rappresentanti, Santopietro Giovanni, quale collaboratore tecnico amministrativo della Seapark S.p.a. con sede in Salerno avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un parco tematico marino nella provincia di Salerno, da realizzarsi in parte (per le attività di carattere industriale funzionali e connesse al parco) su suoli ricadenti in zona ASI (zona a destinazione industriale secondo le prescrizioni del vigente Piano Regolatore Generale Comunale) per una estensione di circa 110.000 mq, di cui 30.000 coperti, ubicati in località Fuorni di Salerno, acquistati dalla Seapark S.p.a. in data 10.11.1999 dalla Ideal Standard S.r.l. di Milano nell'ambito di un più ampio programma di riconversione della unità di Salerno dismessa in data 31.12.1998, in parte (per il parco propriamente detto) su suoli ricadenti in zona litoranea orientale a vocazione agricola; Avino Vito nella qualità di tecnico incaricato della redazione del progetto di frazionamento ed insediamento di plurime attività presentato al Comune di Salerno in data 17.04.2001; Parente Giuseppe, nella qualità di amministratore della società Euroservice S.r.l. con sede in Salerno incaricata dalla Seapark/Seafarm di reperire aziende disponibili ad insediarsi nell'area ex Ideal Standard e a riassumere i dipendenti dimessi,

compivano abusiva attività di lottizzazione negoziale,

stipulando plurimi atti dispositivi, nella specie preliminari di vendita con le società CEREAL S.a.s., AGRIMED S.a.s., LOGITRANS S.a.s., ANTICO FRANTOIO ITALPRESS GROUP S.a.s, PUNTO SYSTEM S.a.s, GILMAR S.a.s, SEA ART S.a.s, BRILLANTI S.r.l. e UTOPIA SECURITY S.r.l. in violazione dei vincoli contrattuali di indisponibilità dei suoli funzionali alla realizzazione del progetto del parco acquatico e reimpiego dei dipendenti della Ideal Standard - unità di Salerno; nonché presentando in data 17.04.2001 per conto della Seapark S.p.a./Seafarm s.c.r.l. al Comune di Salerno un progetto di frazionamento dell'area industriale ex Ideal Standard in dodici lotti, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il Piano Regolatore Generale ed il Piano del Consorzio A.S.I. di Salerno, relativamente ai seguenti profili:

- frazionamento solo parziale del lotto industriale, essendo prevista, a fronte di una scomposizione dei suoli in dodici lotti, l'insediamento di sole dieci imprese, con riserva per i residui di ulteriori assegnazioni;
- incompatibilità dell'oggetto sociale e dell'attività svolta da alcune delle imprese assegnatarie con la destinazione industriale dell'area compresa in zona "D" del P.R.C.; assenza di controllo della società Seapark sulle stesse e/o di collegamento anche contrattuale per l'esercizio di attività funzionali alla realizzazione del parco acquatico;
- incompletezza degli elaborati progettuali allegati al progetto e mancata sottoscrizione delle ditte proponenti tali da rendere impossibile il controllo di conformità dei progetti di insediamento o reinserimento produttivo alle previsioni dei piani A.S.I. ai sensi della legge regionale n. 16/1998;



- contrasto del progetto di frazionamento dell'opificio industriale con la norma del P.R.C. di cui all'art. 3 part. 3.3., in ragione della previsione di indici di copertura ed utilizzazione fondiaria di gran lunga superiori a quelli consentiti; infine, stipulando in data 13.11.2002 un contratto di vendita dei suoli suddetti con la società San Marco Immobiliare S.r.l. con sede in Verolanuova;

atti che per le loro caratteristiche - quali le dimensioni in relazione alla natura del terreno ed alla destinazione secondo gli strumenti urbanistici (Zona D a vocazione esclusivamente industriale secondo le prescrizioni di P.R.C), il numero (frazionamento in dodici lotti, con assegnazione parziale di sole dieci unità ad altrettante ditte per oggetto sociale incompatibili con la destinazione ad area industriale assegnata ai suoli dalla pianificazione urbanistica), l'ubicazione (i suoli sono situati in zona industriale area che si presta a speculazioni edilizie per la sua particolare posizione, prossima ai centri abitati limitrofi ed adeguatamente collegata allo stesso mediante la Tangenziale di Salerno e dall'Autostrada Salerno - Reggio Calabria) e la espressa previsione di opere di urbanizzazione (quali la realizzazione di "interventi di totale bonifica e ristrutturazione" dell'opificio originario che, in realtà, integravano una vera e propria immutazione dello stato dei luoghi con indici di copertura e di utilizzazione fondiaria di gran lunga superiori a quelli consentiti) - denunciavano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

In Salerno 13.11.2002; condotta allo stato perdurante.



CAPO E)

**BENETTI GIANNI,
MONTI DINA,
VEZZOLI MAURIZIO,
SANTOPIETRO GIOVANNI,
TIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
MAIOLICA ANTONIO,
MAIOLICA LORENZO,
NOCERA GIOVANNI
MELELLA FERDINANDO**

del reato di cui agli artt. 110 c.p., 18 e 20 lett. c) L. 47/1985, 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopraindicate, nonché in particolare Benetti Gianni nella qualità di amministratore, Monti Dina, Vezzoli Maurizio in tempi diversi nelle qualità di procuratori e legali rappresentanti; Santopietro Giovanni, quale collaboratore tecnico amministrativo della Seapark S.p.a. con sede in Salerno avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un parco tematico marino nella provincia di Salerno, da realizzarsi in parte (per le attività di carattere industriale funzionali e connesse al parco) su suoli ricadenti in zona ASI (zona a destinazione industriale secondo le prescrizioni del vigente Piano Regolatore Generale Comunale) per una estensione di circa 110.000 mq, di cui 30.000 coperti, ubicati in località Fuorni di Salerno, acquistati dalla Seapark S.p.a. in data 10.11.1999 dalla Ideal Standard S.r.l. di Milano nell'ambito di un più ampio programma di riconversione della unità di Salerno dismessa in data 31.12.1998, in parte (per il parco propriamente detto) su suoli ricadenti in zona litoranea orientale a vocazione agricola; Tiefenthaler Angelo, nella qualità di amministratore della Seapark S.p.a., amministratore con il Brusinelli della S. Marco Immobiliare S.r.l., con sede in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13 e della I.T. & S., con sede legale in Brescia alla via Gabriele Rosa e sede amministrativa in Salerno alla via Fuorni n.9, società collegate al gruppo CECAM/Seapark/Seafarm; Maiolica Antonio, nella qualità di socio accomandatario della Cereal S.a.s. di Antonio Maiolica & C., con sede legale in Montecorvino Pugliano alla località Pagliarone; Maiolica Lorenzo, nella qualità di amministratore della Agrimed S.a.s. con sede legale in Montecorvino Pugliano alla località Pagliarone e delle società del gruppo Maiolica; Melella Ferdinando, nella qualità di amministratore della Meral S.a.s. con sede in Salerno;

compivano abusiva attività di lottizzazione negoziale, operando, in violazione con le disposizioni del Piano Regolatore Consortile vigente, il frazionamento in lotti dell'intera area industriale ex Ideal Standard e stipulando, sino alla data del 13.11.2003 in contrasto con i divieti di alienabilità di cui agli artt. 7 e 8 del contratto di vendita tra Ideal Standard e Seapark del 10.11.1999, plurimi atti dispositivi, da cui derivava:

- alla Seapark S.p.a., la titolarità della particella 972 (ex 490/b) di ha. 0,11,85 - Ente Urbano individuato in Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio per pubblica utilità, in virtù del contratto di vendita stipulato in data 10.11.1999 con la Ideal Standard S.r.l.;
- alla San Marco Immobiliare S.r.l., la titolarità della particella 973 (ex 490/c) di ha. 0,17,91 - Ente Urbano individuato in Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio (FFSS) per pubblica utilità, in virtù del contratto di vendita stipulato in data 13.11.2002 con la S. Marco Immobiliare S.r.l. (società collegata alla Seapark S.p.a., Consorzio Seafarm, I.T. & S. S.p.a.);

- alla Cereal S.a.s., la titolarità di capannoni e suoli ex Ideal Standard, individuati in catasto urbano al fo. 50 particelle 312, 314, 332, 484, 490 e al fo. 51 particella 337, in catasto terreni al fo. 51, particelle n. 31, 49, 595, 597, 259, 275, 971, in virtù del contratto di vendita stipulato in data 18.11.2003 con la S. Marco Immobiliare S.r.l.;
- alla Meral S.p.a., la titolarità del diritto all'acquisto della proprietà di un'area scoperta del complesso industriale ex Ideal Standard di mq. 2.940 derivante dai frazionamenti della particella 490 foglio 50 e della 155 foglio 51 (ora foglio 50 part. 973 e foglio 51 part. 599), in virtù di contratto preliminare di compravendita stipulato in data 22.12.2003 con la S. Marco Immobiliare S.r.l.;

aree divenute liberamente cedibili per effetto della rinuncia da parte della Ideal Standard ai vincoli di indisponibilità di cui agli artt. 7 e 8 del contratto del 10.11.1999, intervenuta in data 13.11.2003; altresì, concorrendo il Maiolica Antonio, nella suddetta qualità, oltre che con l'acquisto dei suoli in data 18.11.2003, mediante la presentazione, in data 17.12.2003, allo Sportello Unico del Comune di Salerno, di istanza di permesso a costruire e, in data 22.12.2003, al Consorzio ASI, di richiesta di nullaosta all'insediamento, inerenti un progetto, a firma del tecnico Nocera Giovanni, di frazionamento ed ampliamento dell'immobile industriale ex Ideal Standard, per l'insediamento delle ditte CEREAL S.a.s. dello stesso Maiolica Antonio e AGRIMED S.a.s. di Maiolica Lorenzo e Mastromartino Carmela – entrambe già interessate al precedente progetto di insediamento presentato dalla Seapark S.p.a. in data 17.04.2001 – nonché delle ditte BIO-CARNI S.r.l. di Maiolica Antonio e MERAL S.p.a. di Melella Ferdinando; progetto che, in quanto implicante, oltre al frazionamento, un incremento volumetrico di oltre 100.000 mc. ed un incremento di superficie coperta di oltre 14.000 mq, con previsione di nuova edificazione in relazione agli incrementi medesimi, si poneva in contrasto con le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Consortile vigente (sia nella versione preesistente che in quella relativa alla Variante dell'ottobre 2002) e segnatamente con i previsioni del 3.3., che, per gli edifici esistenti in zona D, consentono solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione.

In Salerno, il 22.12.2003 condotta tuttora perdurante.



CAPO F)

DE LUCA VINCENZO, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno dal 21.11.1993 all'aprile 2001, Membro della Camera dei Deputati del Parlamento dal 21.05.2001 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DE BIASE MARIO, nella qualità di Capo della Segreteria particolare del Sindaco sino all'aprile 2001, Sindaco del Comune di Salerno dal 13.05.2001 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

MAROTTA FELICE, nella qualità di Vice Segretario Generale del Comune di Salerno, nonché Presidente del Consorzio ASI di Salerno e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

MUCIO MARIANO, nella qualità di Assessore alle Attività Produttive del Comune di Salerno dal 16.11.1997 al 13.05.2001 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DI FILIPPO ERCOLE, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano dalla data di costituzione sino al 20.11.2002 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, Responsabile dell'Ufficio di Piano dal 20.11.2002 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DI LORENZO ALBERTO, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive dalla data di costituzione e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

RICCIARDI ERNESTO, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Salerno;

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO, nella qualità di libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e, pertanto, esercente un servizio di pubblica necessità, con incarichi di consulenza tecnico-amministrativa per conto della Seapark S.p.a. e della I.T. & S. S.p.a.;

GRIECO VINCENZO, nella qualità di privato imprenditore, amministratore unico della **EDILPAG s.r.l. con sede in Salerno al C.so Garibaldi n.33**, avente ad oggetto lavori di costruzioni edili, acquisto, locazione di immobili, costruzione di impianti turistici; amministratore unico della **E.C.I. IMMOBILIARI COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l.** con sede in Salerno in Piazza della Concordia n. 38, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cantieri e complessi immobiliari; amministratore unico della **PARK HOTEL & RESORT** (già **PASTORE & GRIECO S.r.l.** con sede in Pontecagnano Faiano) con sede in Salerno al C.so Garibaldi n.33 avente ad oggetto la costruzione di impianti turistici; amministratore di fatto delle società **TRASFER s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38**, avente ad oggetto attività di lavorazione e vendita di manufatti siderurgici, metallurgici, costruzione di apparecchiature elettroniche; **COSEDIL s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38**, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cantieri e complessi immobiliari,

FORTUNATO PIETRO amministratore unico delle società **COSEDIL s.r.l.**, **TRASFER s.r.l.** con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38; amministratore unico sino al 7.11.2001 della società **INIZIATIVA 90 S.r.l.** con sede in Salerno al C.so Garibaldi n.33 avente ad oggetto la costruzione di impianti sportivi,



del reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 317, 317 bis c.p., perché, in concorso tra loro, ciascuno nelle sopraindicate qualità, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando dei propri poteri e funzioni – in violazione delle norme disciplinanti le procedure di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle relative varianti di cui agli artt. 8 e ss. della legge urbanistica nazionale n.1150/1942 e della legge regionale n. 14/1982, nonché degli artt. 23, 24, 25 D.Lvo 112/1998 e 4 e 5 D.P.R. 447/1998 in materia di Sportello Unico per le Attività produttive; degli artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 L. 7 agosto 1990 n.241 in materia di procedimento amministrativo; delle disposizioni disciplinanti le procedure di evidenza pubblica per la stipula dei contratti di diritto privato delle pp.aa. previste dal T.U. 383 del 3.03.1934 e R.D. n. 297 del 12.02.1911 e l'affidamento a trattativa privata di cui agli artt. 3, 4, e 6 R.D. del 18.11.1923 n. 2440 e art. 41 R.D. 827/1934; delle disposizioni disciplinanti competenze e poteri dell'autorità sindacale di cui agli artt. 50, 77, 78 D.Lvo 267/2000; degli artt.3 e ss. L.n.140 del 20 giugno 2003 inerenti l'esercizio delle funzioni parlamentari – inducevano e/o costringevano la società Seapark S.p.a. con sede in Salerno alla via Alfano I n.7 a promettere e a dare utilità in favore dell'ente comunale di Salerno e dell'imprenditore Grieco Vincenzo, mediante reiterate illegittime condotte, ingannevoli e vessatorie consistite:

- nell' avere, con nota del **12.11.1998**, formata dalla DE ROBERTO BIANCA nella qualità di Dirigente del Settore Urbanistica e firmata dall'Assessore all'Urbanistica MARTINO FAUSTO, rigettato le richieste avanzate al Comune di Salerno in data 8.07.1998 e 31.10.1998 dal Consorzio Cecam s.r.l. di Modena e, per esso, dalla società collegata Seapark S.p.a. di insediamento di un parco acquatico a tema sui suoli ubicati in zona A.S.I. della Ideal Standard S.r.l. – unità produttiva di Salerno, stante la incompatibilità della destinazione “industriale” dell'area con la tipologia “turistico-commerciale” dell'intervento, indicando, al contempo, come disponibili all'insediamento, aree, di proprietà comunale e privata, ubicate in zona litoranea orientale del Comune di Salerno aventi destinazione “rurale”, pertanto, non compatibili con la tipologia “turistico-commerciale” dell'intervento e necessitanti, all'uopo, di una specifica variante al Piano Regolatore Generale vigente di modifica della destinazione urbanistica – condotte queste ultime ascrivibili al DE LUCA VINCENZO, nella qualità di Sindaco e DE BIASE MARIO, nella qualità di Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
- nell'avere fornito, in assenza di procedure di evidenza pubblica, assicurazioni e pareri favorevoli (anche nel corso di incontri, colloqui, scambi di informazioni, consegne di elaborati, tra ITALIANI GIULIO CESARE della società Soleil 2000, operante per conto del consorzio Cecam S.r.l. e pubblici amministratori, collaboratori e dirigenti tecnici, tra cui DI FILIPPO ERCOLE, responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Salerno) sulla concreta fattibilità del progetto promosso dal Consorzio Cecam s.r.l. di Modena e, per essa, dalla società collegata Seapark S.p.a. – costituita allo scopo in data 29 ottobre 1998 – inerente la realizzazione di un parco acquatico a tema nella zona litoranea orientale della città e di un connesso insediamento di attività funzionali allo stesso nell'area della Ideal Standard s.r.l. in via di dismissione, atte a garantire la riassunzione delle maestranze soggette a licenziamento, all'uopo promuovendo e partecipando ad incontri presso le sedi istituzionali locali e statali (Prefettura di Salerno, Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, Comitato per l'Occupazione) e giungendo alla stipula di accordi o protocolli d'intesa tra le parti sociali (**23 novembre 1998; 10 dicembre 1998, 29 giugno 1999**), nonostante risultasse : a) che il patrimonio della società investitrice (pari a lire 20.000.000) non fosse sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento (per un valore di circa 300 miliardi); b) che la società investitrice non avesse ancora conseguito la completa titolarità e/o la disponibilità dei suoli in zona industriale e in zona litoranea orientale

interessati dal progetto; c) che i suoli indicati per la localizzazione del parco, ricadenti in zona litoranea orientale, non risultassero compatibili con la tipologia dell'insediamento e necessitassero di una specifica variante al piano regolatore vigente di modifica della destinazione urbanistica da agricola a turistica; d) che la Regione Campania avesse già rigettato con decreto n.1467 del 3 marzo 1999 una precedente variante adottata dal consiglio comunale di Salerno con delibera n. 66 del 19 giugno 1995 e approvata con successiva delibera consiliare n.186 del 29 dicembre 1995 inerente la zona in oggetto per indeterminatezza dei parametri urbanistici;

- nell'avere, in assenza di procedure di evidenza pubblica (attraverso incontri, scambi di informazioni, consegne di elaborati, tra SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO, consulente tecnico-amministrativo della Seapark e DI FILIPPO ERCOLE, Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Salerno), provveduto a conformare il piano-progetto A.A.P.U. 6 bis "Ampliamento della litoranea orientale" al progetto del parco acquatico a tema proposto dal Consorzio Cecam s.r.l. di Modena e, per esso, dalla società collegata Seapark S.p.a., in epoca antecedente al **7.06.1999**, data del formale conferimento da parte della Giunta Municipale di Salerno dell'incarico di redazione dello stesso piano-progetto al tecnico redattore del nuovo Piano Regolatore Generale Prof. Oriol Bohigas;
- nell'avere, ciascuno nell'esercizio delle rispettive funzioni, in violazione delle norme sopra richiamate e in contrasto con il parere espresso in data 15.07.1999 dal tecnico redattore del nuovo P.R.G. Prof. Oriol Bohigas, formato e presentato al Consiglio Comunale la **delibera n.42 del 22 luglio 1999**, con la quale, su richiesta della società Seapark S.p.a. presentata al prot. 70578 del 2 luglio 1999 (ed integrazione documentale prot. n.72408 del 9.07.1999), veniva adottata una variante urbanistica al piano regolatore generale già vigente, mediante procedura ordinaria e in via d'urgenza, giustificata dalla necessità di garantire la riassunzione delle maestranze della Ideal Standard S.r.l. unità produttiva di Salerno chiusa al 31 dicembre 1998, per la realizzazione di un progetto di parco acquatico a tema nella litoranea orientale del comune di Salerno interessante un'area di circa 203.598 mq., con nuova destinazione a zona omogenea F (attrezzature ed impianti di interesse generale), fondata sul falso presupposto che la società proponente avesse la proprietà di massima parte dei suoli ubicati in zona litoranea orientale necessari per la realizzazione del progetto e prevedendo la suddetta delibera: l'esame del progetto in sede di formazione del piano urbanistico A.A.P.U. 6 bis per verificare la compatibilità dell'intervento con l'assetto più generale del territorio, con la possibilità di riadozione della variante in caso di modifiche incidenti sull'ambito di intervento ed sui parametri dimensionali; la stipula di uno schema di convenzione tra la società Seapark ed il Comune di Salerno, immediatamente impegnativa per la società e condizionante l'approvazione della variante, diretta a regolare i rapporti tra le parti e a disciplinare le modalità per l'eventuale conferimento delle aree di proprietà comunale; il conferimento di un mandato al Sindaco per verificare, fatte salve tutte le condizioni previste, la possibilità di adottare procedure accelerate (conferenze di servizi, accordi di programma, sportello unico);
- nell'avere favorito la società Seapark S.p.a. nell'acquisto in area industriale di proprietà della Ideal Standard S.r.l. di Salerno apparentemente destinata all'insediamento di attività industriali funzionali al parco marino, rifiutando di aderire, in violazione a quanto concordato nelle sedi istituzionali (23.11.1998, 10.12.1998 e 29.06.1999), alla proposta della Ideal Standard S.r.l. di trasferimento gratuito dell'area in favore del Comune di Salerno e/o del Consorzio A.S.I. ai sensi della legge 608/1996, che avrebbe reso indispensabile la scelta del contraente in conformità alle procedure di evidenza pubblica e comunque alle disposizioni della citata legge, inducendo in tal modo la Ideal Standard —

che nel frattempo, aveva attivato le procedure di mobilità per effetto della cessazione dell'attività – a cedere direttamente alla società subentrante Seapark S.p.a., già individuata, la proprietà dell'intero complesso immobiliare del valore di circa 18.900.000.000 di lire, mediante la stipula in data **10.11.1999** di un fittizio contratto di vendita al prezzo di lire 1.650.000.000;

- nell'avere, ciascuno nell'esercizio delle rispettive qualità e funzioni, proceduto, dal **9.12.1999 al 3.10.2000**, in attuazione della **delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 22 luglio 1999** di adozione delle variante, alla formazione dello schema di convenzione, approvato con **delibera di Consiglio Comunale n.78 del 22 dicembre 2000** ed immediatamente operativo per la Seapark S.p.a, con il quale, prima della approvazione della variante ed in vista di essa, la società si obbligava nei confronti del Comune di Salerno a corrispondere: due miliardi e cinquecento milioni per la realizzazione delle infrastrutture esterne, reputate, sebbene ubicate all'esterno dell'area oggetto dell'adottata variante, necessarie per assicurare la compatibilità dell'intervento con l'assetto più generale del territorio; sei miliardi per consentire in altri siti l'edificazione delle opere di urbanizzazione secondaria e dei manufatti insistenti sulle aree di proprietà del Comune; dieci miliardi, per oneri concessionari; tre miliardi e cinquecento milioni a titolo di corrispettivo per il diritto di superficie sulle aree di pertinenza del comune, per un complessivo importo di ventunomiliardi e cinquecento milioni di lire, oltre alla cessione di aree al Comune per circa 30.000 mq per la realizzazione di ulteriori opere infrastrutturali necessarie per l'attuazione della variante al Piano Regolatore Generale; impegni garantiti dal rilascio di una polizza fideiussoria di importo pari a lire 22 miliardi in favore del Comune di Salerno;
- nell'avere dato avvio, mediante l'espletamento delle procedure semplificate dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui agli artt. 25 comma 2 lett. g) del D.Lvo 112/1998 e 5 D.P.R. 447/1998, a nuova istruttoria del progetto di insediamento del parco marino nella zona litoranea orientale in variante al P.R.G. vigente, su istanza presentata dalla Seapark allo S.U.A.P. di Salerno in data **3.07.2000**, dopo cioè che la società aveva concluso, in data **7.03.2000**, i contratti preliminari di compravendita dei suoli di proprietà privata con le società TRANSFER S.r.l., EDIL.PAG. S.r.l, COS.EDIL S.r.l. facenti capo all'imprenditore GRIECO VINCENZO e nonostante fosse già in corso la procedura ordinaria di approvazione della medesima variante, adottata con delibera consiliare n.42 del 22 luglio 1999;
- nell'avere omesso, dopo l'approvazione dello schema di convenzione del 22 dicembre 2000 disciplinante l'acquisto dei suoli di proprietà pubblica e la stipula, in data 7.03.2000, dei contratti preliminari di compravendita dei suoli di proprietà privata con le società TRANSFER S.r.l., EDIL.PAG. S.r.l, COS.EDIL S.r.l. facenti capo all'imprenditore GRIECO VINCENZO, di ripresentare la proposta di variante al Consiglio Comunale per il proseguo della procedura ordinaria di approvazione della variante avviata con delibera di adozione n.42 del 22 luglio 1999, continuando, al contrario, a compulsare l'istruttoria del progetto del parco secondo le diverse procedure dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui agli artt. 25 comma 2 lett. g) del D.Lvo 112/1998 e 5 D.P.R. 447/1998;
- nell'avere indotto la Seapark S.p.a. a cedere la proprietà dell'area ex Ideal Standard, dapprima esigendo, per l'approvazione del progetto di frazionamento del sito industriale presentato dalla società nell'aprile 2001 allo Sportello Unico delle Attività Produttive e al Consorzio A.S.I. di Salerno, la prova della cessione della proprietà dei lotti alle aziende



indicate in progetto come assegnatarie, nonostante la vigenza dei vincoli di indisponibilità posti a carico della Seapark dagli artt. 7 e 8 del contratto di vendita del 10.11.1999; quindi, rigettando il progetto medesimo nonostante la esibizione da parte della Seapark di titoli giuridici idonei a comprovare il trasferimento della proprietà dei lotti (segnatamente, contratti preliminari di compravendita stipulati con le aziende assegnatarie), sulla base della motivazione che il progetto violava, tra l'altro, i predetti vincoli di indisponibilità; non consentendo alla società di presentare modifiche ed integrazioni al progetto medesimo, a fronte della disponibilità manifestata dalla stessa Ideal Standard di liberare l'area dai vincoli di inalienabilità per agevolare, tramite nuovi insediamenti, il reimpiego dei lavoratori dismessi al 31.12.1998 e della circostanza che, in data 4.05.2001, antecedente al rigetto, lo stesso Consorzio A.S.I. aveva conferito a due consulenti esterni (Arch. Bianca De Roberto e Avv. Fulvio Bonavitacola) l'incarico di redigere una variante al Piano Regolatore Generale Consortile atta a consentire in zona A.S.I. gli insediamenti plurimi di attività industriali; denunciando alla Procura della Repubblica la Seapark S.p.a. per l'attività di abusiva lottizzazione negoziale compiuta in area ex Ideal Standard; infine, favorendo, con gli strumenti della contrattazione privata e degli accordi tra le parti sociali nelle sedi istituzionali, l'insediamento in area ex Ideal Standard di soggetti economici ulteriori e diversi dalla Seapark S.p.a. disponibili al reimpiego delle maestranze ex Ideal Standard dismessi al 31.12.1998 (MEMAF S.p.a.; gruppo MAIOLICA; I.T. & S. S.p.a.; ENERGY PLUS S.p.a.);

- nell'avere omesso di presentare al Consiglio Comunale di Salerno, ai fini della successiva adozione, la proposta di variante al P.R.G. per la realizzazione del parco marino sulla litoranea orientale costituita – secondo le disposizioni dell'art. 5 D.P.R. 447/1998 – dal verbale conclusivo della terza Conferenza dei Servizi del **15.07.2001** e nonostante che si fosse definitivamente conclusa in data **17.10.2001** anche la procedura, non necessaria, di Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento, per la quale la Seapark veniva gravata di oneri economici pari a 20.000.000 di lire;
- nell'avere ulteriormente ritardato tale presentazione subordinando, con **delibera di Giunta Municipale n.1267 del 16 ottobre 2002**, l'approvazione della variante urbanistica per la realizzazione del parco sulla litoranea orientale secondo la procedura prevista dal D.P.R. 447/1998 alla condizione del definitivo acquisto da parte della Seapark S.p.a. dei suoli di proprietà privata interessati dall'intervento e alla produzione di una polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti dalla società nei confronti del Comune di Salerno con la convenzione approvata con delibera consiliare n. 78 del 22 dicembre 2000 disciplinante le modalità di acquisto della disponibilità dei suoli di proprietà pubblica, provvedendo, all'uopo, ad inviare reiterati solleciti alla Seapark, con note dello S.U.A.P. n. 996 del 5 dicembre 2002, n. prot.41 del 21 gennaio 2003 e lettera raccomandata del 9 luglio 2003;

condotte mediante le quali i predetti pubblici ufficiali inducevano e costringevano la società Seapark S.p.a. con sede in Salerno alla via Alfano I n.7 a promettere e a dare indebitamente utilità e, segnatamente:

- a promettere in favore dell'ente comunale di Salerno la dazione di un importo pari a circa 22 milardi di lire (e segnatamente: due miliardi e cinquecento milioni per la realizzazione delle infrastrutture esterne ubicate all'esterno dell'area oggetto dell'adottata variante, reputate necessarie per assicurare la compatibilità dell'intervento con l'assetto più generale del territorio; sei miliardi per consentire in altri siti l'edificazione delle opere di



urbanizzazione secondaria e dei manufatti insistenti sulle aree di proprietà del Comune; dieci miliardi, per oneri concessori; tre miliardi e cinquecento milioni a titolo di corrispettivo per il diritto di superficie sulle aree di pertinenza del comune, per un complessivo importo di ventunomiliardi e cinquecento milioni di lire, oltre alla cessione di aree al Comune per circa 30.000 mq per la realizzazione di ulteriori opere infrastrutturali necessarie per l'attuazione della variante al Piano Regolatore Generale); nonché a rilasciare, a garanzia degli impegni assunti, in favore del comune una polizza fideiussoria di importo pari a lire 22 miliardi; convenzione allo stato esecutiva per la Seapark (e della società I.T. & S. S.p.a. subentrante al progetto) per effetto della vigenza della delibera consiliare n.42 del 22 luglio 1999, non ancora revocata;

- a dare in favore dell'imprenditore privato GRIECO Vincenzo, titoli di credito per un importo di circa 29 miliardi di lire, corrispondenti al complessivo prezzo richiesto alla Seapark per la vendita dei suoli di sua proprietà, per il quali venivano stipulati contratti preliminari di compravendita tra la predetta società e soggetti economici direttamente e/o indirettamente riconducibili al predetto e segnatamente:
 - in data 12.07.1999 la società Seapark stipulava con FORTUNATO Pietro, nelle qualità sopraindicate, un contratto preliminare di compravendita di un fondo sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 21, 28, 38, 471, 173, 30, 174, 177, 474, **al prezzo di lire 1.500.000.000, interamente versato, oltre ad una maggiorazione di lire 270.000.000;**
 - in data 15.07.1999 la società Seapark stipulava con la società SERVICE S.r.l. con sede in Salerno alla via San Leonardo n.308 un contratto preliminare di compravendita di un fondo sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 72, 74, e 133, al foglio 54 particelle 4, 76, 78, 80 per una superficie catastale totale di mq.10.086, al prezzo di lire 800.000.000 consegnando in pari data lire 150.000.000 con assegno 0191400321 e n. 3 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 100.000.000 datato 10.03.2000, di lire 100.000.000 datato 10.04.2000, di lire 100.000.000 datato 10.05.2000; **importo versato per lire 450.000.000;**
 - in data 7.03.2000 la società Seapark stipulava con la società COS.EDIL S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 127 e 88 della estensione complessiva di ha.3.60.88 al prezzo di lire 10.500.000.000, consegnando in pari data n. 6 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 3.000.000.000 datato 30.04.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.06.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.07.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.09.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.11.2000, di lire 3.500.000.000 datato 31.12.2000;
 - in data 7.02.2000 la società Seapark stipulava con la società EDIL.PAG. S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 207 e 130 della estensione di ha. 2.84.80 al prezzo di lire 7.000.000.000, consegnando in pari data n. 6 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 3.000.000.000 datato 31.05.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.07.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.09.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.11.2000, di lire 2.500.000.000 datato 31.12.2000; di lire 1.000.000.000 datato 31.12.2000;
 - in data 7.03.2000 la società Seapark stipulava con la società TRAS. FER. S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 473, 472, 179, 170 di ha. 0.80.000 al prezzo di lire 3.500.000.000, consegnando in pari data n. 2 assegni postdatati a firma